RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE DIRETTE

di LUCIANO SORGATO

# Indennizzi transattivi tra redditi diversi e Iva

*Le somme corrisposte per chiudere una lite sono tassabili solo se si raccordano a nuove obbligazioni e non alla mera rinuncia agli atti: senza un atto di consumo o un reddito prodotto non sorgono né Iva né reddito diverso.*

In ordine al regime fiscale degli indennizzi derivanti da rapporti controversi transatti è importante verificare quando le erogazioni pattuite assumono fiscalmente la connotazione di obbligazioni di fare, non fare e permettere, tassabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir e corrispondentemente quando possono assumere rilevanza ai fini Iva ai sensi dell'art. 3, c. 1 D.P.R. 633/1972. La Cassazione ha più volte (tra le altre, sentenza 22.09.2022, n. 26148) ritenuto che, in ogni tipologia di transazione (sia essa semplice, mista o novativa), **la rinuncia alla lite esplica una funzione di mero consolidamento del risultato a cui le parti sono pervenute a mezzo dell'accordo,** per cui la somma transatta a fronte dell'interdizione volontaria dei diritti vantati dalle parti non dispone con automatismo di alcuna rilevanza fiscale. Le somme percepite da una persona fisica per effetto di un accordo transattivo non hanno alcuna diretta ricongiunzione con nessuna delle categorie di reddito individuate dall'art. 6 del Tuir. La loro rilevanza fiscale va piuttosto vagliata alla luce dell'art. 6, c. 2 del Tuir, nel quale si trova delineato il cd. principio di sostituzione, in virtù del quale *"i proventi in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".*

Relativamente alla possibilità di catalogare l'indennizzo alla stregua di un **mancato reddito di lavoro dipendente futuro** si deve considerare come un tale raccordo sia del tutto illogico ed errato, derivando l'errore dalla stessa fonte costitutiva del reddito di lavoro dipendente. Un reddito di lavoro dipendente futuro non può essere in alcun modo ricondotto alla categoria dei redditi di lavoro dipendente, in quanto quest'ultimo postula l'esistenza attuale di un rapporto di lavoro in essere, in nulla rilevano le potenzialità future del fattore lavoro. In tale senso depone la chiara lettera dell'art. 49 del Tuir a fronte del quale si qualificano redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi a oggetto la prestazione di lavoro. La fonte del reddito di lavoro dipendente postula un reddito attuale ed effettivo raccordato a un rapporto di lavoro altrettanto attuale ed effettivo e non una mera potenzialità reddituale futura e in tal senso orienta l'art. 51 del Tuir, nel declinare i criteri di determinazione della base imponibile, secondo cui: *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta che derivano dal rapporto di lavoro (in essere)",* e ancora l'art. 6, c. 2, secondo cui *"i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Tale norma ricomprende i redditi attuali ed effettivi persi o sostituiti e non le potenzialità relative a meri redditi futuri".* L'elencato complessivo corredo normativo è inequivoco nel ricongiungere ai redditi di lavoro dipendente solo i redditi attuali ed effettivi e non mere potenzialità di reddito futuro, per cui l'accomunamento dell'indennizzo a redditi di lavoro dipendente futuro non può che apparire del tutto privo di basi giuridiche.

Relativamente poi alla possibilità di intravedere nell'indennizzo un'obbligazione di fare, non fare o di permettere ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir, si deve considerare come la Corte di Cassazione, con una recente sentenza (19.12.2024, n. 33296), abbia ritenuto **esclusa da Iva la transazione** volta a rinunciare agli atti di causa, rappresentando che le prestazioni di fare, non fare o permettere non possono essere considerate rilevanti ai fini Iva se raccordate alle condotte processuali, come la rinuncia agli atti o all'azione, relative a una lite attuale o in fieri, mancando il presupposto del consumo secondo la normativa comunitaria. Qualora, quindi, non trattasi di transazione novativa o almeno mista con l'insorgenza di autentiche nuove obbligazioni rispetto all'originario rapporto litigioso, il presupposto d'imposta non insorge, mancando l'imprescindibile fondamento costitutivo dell'Iva: l'atto di consumo. L'Iva è infatti un'imposta generale sui consumi e da tale prerogativa comunitaria discende che nonostante l'art. 3, c. 1 D.P.R. 633/1972 assuma come presupposto oggettivo le obbligazioni di fare, non fare e di permettere in genere, la latitudine della loro rilevanza impositiva rimane condizionata dalla verifica se l'oggetto di tali obbligazioni è compatibile con un atto di consumo. Tale ermeneutica va **identicamente applicata anche nel comparto delle imposte sui redditi.**

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE DIRETTE

di MARCO NESSI

# Patto di famiglia: niente esenzione senza controllo effettivo

*Nelle risposte agli interpelli 115-116/2026 l'Agenzia subordina l'agevolazione ex art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 all'effettivo subentro dei beneficiari; né la maggioranza formale dei voti né la nuda proprietà bastano se il disponente conserva la gestione.*

Con le risposte agli interpelli 4.06.2026, nn. 115 e 116 l'Agenzia delle Entrate è tornata sull'esenzione dall'imposta di successione e donazione per il passaggio generazionale, prevista dall'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990. La norma, nella versione rinnovata dal D.Lgs. 139/2024, distingue gli obblighi da rispettare nei 5 anni a seconda che si trasferisca un'azienda, una quota di controllo di società di capitali o altre quote sociali.
Il filo conduttore di entrambi i documenti (sulla scia della pronuncia della Corte Costituzionale n. 120/2020) è che **l'agevolazione non premia la veste giuridica del trasferimento, ma l'effettivo subentro dei beneficiari nella titolarità dell'impresa:** se, viceversa, il disponente conserva poteri decisionali, l'imposta torna dovuta in misura ordinaria.

**Nella risposta n. 115/2026,** i figli ricevevano azioni di una società di capitali pari al 40,75% del capitale, ma con il 78,36% dei voti in assemblea ordinaria, superando in apparenza la soglia del controllo di diritto (ex art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.). In questo contesto, l'Agenzia ha verificato la struttura statutaria complessiva, verificando la possibilità dei beneficiari di deliberare nell'assemblea ordinaria senza ostacoli da statuto o patti parasociali. Al riguardo è stato osservato che le azioni speciali di classe C trattenute dal disponente (6% del capitale, 11,5% dei voti) attribuivano il diritto di voto determinante sulle operazioni di maggior rilievo (nomina di un amministratore con voto concorrente sulla governance e veto sulla distribuzione di utili oltre il 15%). Considerato che queste prerogative **comprimevano la capacità dei beneficiari di determinare l'esito delle delibere ordinarie, il trasferimento del controllo è stato considerato di natura meramente formale,** con conseguente negazione dell'esenzione (in linea con Cass. nn. 6799/2026 e 6616/2026).
**La pronuncia ha poi affrontato il profilo dell'abuso del diritto.** Il conferimento delle partecipazioni nella newco in regime di realizzo controllato (art. 177, c. 2 del Tuir) è di per sé legittimo, ma l'architettura nel suo complesso è stata ritenuta abusiva perché preordinata a comprimere la base imponibile della successiva donazione. Infatti, considerato che, ai fini dell'imposta di donazione, il valore delle quote è ancorato al valore del patrimonio netto contabile della società donata (art. 16, c. 1, lett. b) del TUSD), avendo la newco ricevuto le partecipazioni al costo fiscale (circa 97 milioni a fronte di un patrimonio superiore al miliardo), donare la holding anziché la società operativa avrebbe prodotto un prelievo assai inferiore. Da qui il giudizio di indebito risparmio, in difetto di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali.

**Nella risposta n. 116/2026** è stato affrontato il versante delle società di persone, in cui la legge richiede non il controllo, ma il mantenimento della titolarità del diritto per 5 anni. Sviluppando l'orientamento espresso dalla Cassazione n. 7619/2026 (che aveva ammesso l'esenzione sulla nuda proprietà purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi alla prosecuzione) l'Agenzia ha riconosciuto il beneficio sulla sola nuda proprietà di quote di Snc gravate da usufrutto vitalizio dei genitori, **ma solo se il socio nudo proprietario acquisisce la titolarità piena di ogni potere gestorio.** Questa circostanza è stata esclusa nel caso esaminato, in cui le clausole dei patti concentravano nell'usufruttuario rappresentanza e amministrazione.
**L'impostazione è condivisibile nella sua logica antielusiva, ma su un punto lascia perplessi.** Per le società di persone la legge chiede soltanto che il beneficiario conservi la titolarità del diritto per 5 anni, non che eserciti pieni poteri di gestione. Pretendere anche questi ultimi, per quanto in linea con la finalità dell'agevolazione, significa aggiungere una condizione che il testo non prevede e ridimensionare l'apertura appena offerta dalla Cassazione.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE DIRETTE

di ALBERTO BRANCHETTI

# Autorimesse e posti auto: quando spetta la detrazione del 50%

*L'Agenzia delle Entrate nega il beneficio per la "capanna in legno" accatastata C/2: servono sia il corretto inquadramento catastale sia il vincolo pertinenziale in concessione edilizia.*

**La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 118/2026** offre un chiarimento rilevante per la pratica professionale in tema di detrazione per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali ai sensi dell'art. 16-bis, c. 1, lett. d) del Tuir.

Il caso riguarda un contribuente che, nel 2025, realizza una capanna in legno su cortile comune (in comproprietà col padre), adibita esclusivamente a posto auto a servizio dell'abitazione principale. L'intervento è assentito con licenza edilizia, nella quale tuttavia non è indicato né l'uso a parcheggio né il vincolo di pertinenzialità con l'unità abitativa.
Il contribuente sostiene integralmente i costi (comprensivi di progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri connessi) e intende fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ritenendo che:
- la capanna sia di fatto utilizzata come posto auto;
- il rapporto pertinenziale emerga dal trattamento ai fini dell'imposta municipale immobiliare (Imi);
- la mancanza di un esplicito riferimento nella concessione edilizia non escluda la pertinenza qualora dimostrabile in base all'uso effettivo e alla documentazione (anche tecnica) prodotta.

L'Agenzia ricorda innanzitutto il **quadro normativo:**
- **l'art. 16-bis del Tuir** riconosce una detrazione Irpef, in 10 rate annuali, per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;
- **l'art. 16, c. 1 D.L. 4.06.2013, n. 63,** come modificato dalla legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199), stabilisce per gli anni 2025-2027 aliquote e limiti di spesa, prevedendo, per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, una detrazione del 36%, elevata al 50% se gli interventi sono realizzati sull'abitazione principale dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, entro 96.000 euro per unità immobiliare.
**La circolare 26.06.2023, n. 17/E,** richiamata nella risposta, ribadisce che gli interventi agevolabili devono, di regola, riguardare edifici esistenti e non dare luogo a *"nuova costruzione".* L'unica eccezione è proprio la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Per questi interventi **è necessario che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità abitativa.** Sempre la circolare elenca, tra la documentazione che il contribuente deve possedere, **la concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione.**
La risposta n. 118/2026 ribadisce in modo esplicito la *"necessità che il vincolo di pertinenzialità tra il parcheggio di nuova costruzione e l'unità abitativa risulti espressamente nella concessione edilizia",* requisito non soddisfatto nel caso di specie. Tuttavia, l'Amministrazione fonda il diniego della detrazione su un profilo ancora più preliminare: la capanna in legno non è qualificata, ai fini catastali, come autorimessa o posto auto. Dalla documentazione emerge, infatti, l'accatastamento in categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), mentre le autorimesse e rimesse rientrano nella categoria C/6 *("stalle, scuderie, rimesse",* comprese le autorimesse), come ricordato dalla circolare 1.02.2016, n. 2/E. Ne deriva che:
- la mera destinazione di fatto a posto auto non è sufficiente;
- la pertinenzialità ai fini dell'Imi e la dichiarazione tecnica non superano l'assenza di una qualificazione coerente sotto il profilo urbanistico-catastale;
- in mancanza dell'inquadramento in C/6 e dell'espresso richiamo del vincolo pertinenziale in concessione edilizia, l'opera non può essere considerata *"autorimessa o posto auto pertinenziale"* ai fini dell'art. 16-bis, c. 1, lett. d) del Tuir.
Conseguentemente, l'Agenzia conclude che il contribuente non può fruire della detrazione per la costruzione della capanna in legno, **non trattandosi, ai fini catastali, di autorimessa e non risultando formalizzato nella concessione edilizia il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione.**

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SPORT

di UMBERTO CERIANI

# Detrazione per frequenza corsi sportivi

*A partire dal 30.04.2026 i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata (730 o Redditi). Tuttavia, le spese per l'attività sportiva dei minori non sono precaricate dall'Agenzia delle Entrate e devono essere inserite manualmente.*

Dal 30.04.2026 è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del sito. Tuttavia, le spese per l'attività sportiva dei minori non sono precaricate dall'Agenzia delle Entrate e devono essere inserite manualmente dall'avente diritto tra il 14.05.2026 e il 30.09.2026.

**Requisiti e limiti della detrazione:**
- **aliquota.** La detrazione spetta nella misura del 19%;
- **età.** È rivolta a ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Il requisito si considera soddisfatto anche se l'età è posseduta per una sola parte dell'anno (es. se il ragazzo compie 18 anni il 10.01.2025 o 5 anni a fine 2025);
- **tetto massimo.** L'importo massimo su cui calcolare la detrazione non è variato ed è di 210 euro per ciascun minore. Tale limite è complessivo e va ripartito tra i genitori o i soggetti che hanno il minore a carico;
- **carico fiscale.** Il minore deve essere fiscalmente a carico (reddito annuo non superiore a 4.000 euro per gli under 24). La detrazione può spettare anche per altri familiari (nipoti, fratelli) purché conviventi e a carico.

**Spese ammissibili ed escluse** - Sono detraibili:
- le iscrizioni annuali e gli abbonamenti ad associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd) iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
- i corsi e gli abbonamenti presso palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica, anche se gestite da soggetti commerciali.

Al contrario, sono escluse:
- la *"quota associativa"* per diventare socio, se distinta dalla quota per la pratica sportiva;
- attività presso società professionistiche o enti non riconosciuti dal RASD;
- acquisto di abbigliamento, attrezzature, certificati medici e spese di trasporto.

**Documentazione e tracciabilità** - Per non perdere il beneficio, il pagamento deve essere tracciabile (bancomat, carte, bonifici, assegni); i pagamenti in contanti non sono più detraibili dal 1.01.2020.
La documentazione (fattura, ricevuta o bollettino) deve riportare:
- dati della struttura sportiva (denominazione, sede, codice fiscale);
- causale del pagamento e tipo di attività sportiva;
- dati anagrafici del ragazzo e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

**Compilazione e nuove limitazioni per reddito** - La spesa va indicata con il codice *"16"* nei seguenti righi:
- per il modello 730/2026, righi da E8 a E10.
- per il modello Redditi PF 2026, righi da RP8 a RP13.

Si ricorda che, a decorrere dal 2024, sono previste riduzioni delle detrazioni Irpef per oneri basate sul reddito complessivo del contribuente:
- oltre 50.000 euro, riduzione forfettaria di 260 euro sull'ammontare totale delle detrazioni per certi oneri;
- oltre 75.000 euro, introduzione di tetti massimi alle spese detraibili complessive (14.000 euro o 8.000 euro a seconda della fascia);
- oltre 120.000 euro: la detrazione si riduce progressivamente fino ad annullarsi a 240.000 euro.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di SABATINO PIZZANO

# Bottigliometro, la Cassazione stringe la difesa dei ristoranti

*Con l'ordinanza 30.04.2026, n. 12024 la Suprema Corte ribadisce che il consumo di acqua minerale può fondare la ricostruzione presuntiva dei ricavi nella ristorazione, quando la contabilità non regge e il contribuente non offre una prova contraria concreta.*

Il bottigliometro torna davanti alla Corte di Cassazione e ne esce ancora una volta rafforzato. L'ordinanza 30.04.2026, n. 12024 riguarda un accertamento emesso nei confronti di un contribuente che esercitava attività di ristorazione. L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi dell'anno d'imposta 2010 in misura ben più elevata rispetto a quanto dichiarato, dopo una **verifica che aveva fatto emergere diverse irregolarità** contabili, soprattutto nella gestione delle rimanenze e del magazzino, indicato a valore zero. Da qui il ricorso al metodo analitico-induttivo previsto dall'art. 39, c. 1 lett. d) D.P.R. 600/1973, con una ricostruzione fondata sul consumo di acqua minerale.

La logica è nota. Se un ristorante acquista un certo numero di bottiglie d'acqua, quel dato può diventare un indice del numero di pasti serviti. Non in modo automatico, ma può assumere **valore presuntivo** se collegato alle caratteristiche dell'attività, ai documenti di acquisto, alle ricevute fiscali e agli altri elementi raccolti in sede di verifica. In questo caso il Fisco aveva sostenuto che i coperti effettivi fossero superiori a quelli contabilizzati, con una differenza rilevante. Il contribuente aveva contestato il metodo, richiamando anche lo **studio di settore** ritenuto più aderente alla reale capacità reddituale dell'impresa.
La Commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto la legittimità del bottigliometro, ma aveva ridotto la pretesa erariale facendo riferimento al reddito risultante dallo studio di settore. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva respinto il gravame delle Entrate, giudicando eccessiva la ricostruzione e valorizzando anche la circostanza che, in sede di accertamento con adesione, l'Agenzia avesse ipotizzato una riduzione dei ricavi. I giudici regionali avevano letto tale riduzione come segnale di scarsa precisione dell'atto originario.
La Cassazione non condivide questa impostazione: **il bottigliometro è uno strumento legittimo di ricostruzione dei ricavi** e la quantità di acqua minerale acquistata, secondo nozioni di comune esperienza, può rappresentare un indizio grave e preciso del numero di pasti serviti. Non serve che si raggiunga una certezza matematica. Quanto alla riduzione offerta in sede di adesione, la Corte chiarisce che essa è fisiologica nella deflazione del contenzioso e non implica alcun riconoscimento di illegittimità dell'atto originario. In presenza di contabilità inattendibile e di una presunzione già grave e precisa, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori elementi di supporto.

La Corte richiama un orientamento già consolidato, che **accomuna il bottigliometro ad altri strumenti analoghi (il tovagliometro, il farinometro** per le pizzerie) tutti fondati sulla stessa logica: un fattore produttivo oggettivo e verificabile diventa la base per stimare i coperti e di conseguenza i ricavi. Non basta richiamare uno **studio di settore o, oggi, un ISA** come argomento generico per confutare una simile presunzione: l'ISA, da solo, non è idoneo a ribaltare un indizio qualificato. La difesa del contribuente resta possibile, ma deve essere sostanziale. Occorre portare documenti: registri interni, dati di magazzino, menù, formule promozionali, consumi del personale, bottiglie offerte gratuitamente, scarti, rotture, convenzioni con tour operator. Tutto ciò che possa dimostrare che il rapporto tra acqua acquistata e pasti serviti, in quella specifica impresa, non segue la media assunta dall'Ufficio. In sede di verifica, conviene far emergere subito questi elementi: attendere il contenzioso significa già aver perso terreno.

Per i ristoratori la lezione è pratica. **La gestione del magazzino non è un adempimento minore: rimanenze, acquisti, omaggi e consumi interni devono lasciare una traccia ordinata.** La contestazione del bottigliometro va costruita sui numeri dell'impresa, non su obiezioni astratte. L'ordinanza n. 12024/2026 non introduce un principio nuovo, ma lo rende più netto: quando la contabilità è inattendibile e il consumo di acqua minerale offre un dato oggettivo, la presunzione fiscale regge. Il contribuente può ancora difendersi, ma deve farlo con documenti, coerenza e una ricostruzione alternativa credibile.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di SANDRA PENNACINI

# Pos inattivi e comunicazioni acquirer: le ricadute sui contribuenti

*La Faq delle Entrate del 18.05.2026 concede agli acquirer tempo fino al 31.08.2026 per l'invio dei dati sui Pos inattivi. Tale termine può essere letto come una moratoria per i contribuenti, ma darà luogo a nuove problematiche di verifica e incrocio dei dati.*

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento con la Faq del 18.05.2026, indirizzata agli operatori finanziari, in merito alle comunicazioni dei dati identificativi dei dispositivi Pos, fisici o virtuali, a disposizione degli esercenti ma non utilizzati per i pagamenti. In premessa occorre ricordare che il dettato normativo (art. 22, c. 5 D.L. 124/2019) stabilisce infatti che **gli operatori trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati degli strumenti indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.** Per quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti, invece, l'art. 2, c. 3 D.Lgs. 5.08.2015, n. 127 prevede l'obbligo, dal 1.01.2026, di collegare Pos e RT, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo del Pos. Quanto sopra deve essere tenuto presente anche alla luce di quanto già a suo tempo precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Guida Operativa: *"Nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un Pos di cui l'esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il RT in associazione del quale è utilizzato".* In altri termini, se il Pos era inutilizzato, l'acquirer doveva teoricamente già trasmetterlo, ma come ben sappiamo ciò non è avvenuto. Di per contro, il contribuente era comunque obbligato al collegamento, procedendo a inserimento manuale.

Ebbene, con la Faq qui in esame agli acquirer è senza dubbio stata concessa una proroga. Infatti, viene espressamente previsto che, **per il periodo compreso tra gennaio e luglio 2026, gli acquirer possano trasmettere i dati dei Pos inattivi entro la scadenza del 31.08.2026. Nulla viene detto in merito alle tempistiche concesse ai contribuenti.** Ne consegue che la posizione assunta da taluni, i quali interpretano tale termine come una sorta di moratoria per gli esercenti, appare forse ottimistica. È altrettanto vero, tuttavia, che, in assenza di tale trasmissione da parte dell'acquirer, i contribuenti interessati non risultano attualmente intercettabili dall'Amministrazione Finanziaria, motivo per cui la proroga per gli acquirer può trasformarsi in un maggior termine concesso anche ai contribuenti.
Non si tratta comunque di una notizia del tutto favorevole. Infatti, a fronte di una moratoria a favore dei contribuenti che, a parere di chi scrive, non è pienamente supportata né dalla norma né dalla Faq, **questa seconda tornata di trasmissioni porterà certamente più di un problema.** Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha già correttamente provveduto a inserire manualmente il dispositivo non movimentato sul portale. A seguito della trasmissione da parte dell'acquirer, emergerà a sistema il medesimo dispositivo. Al fine di evitare errori, occorre procedere a una verifica puntuale per accertare se l'inserimento manuale sia perfettamente conforme ai dati caricati dall'operatore finanziario. In caso di perfetta corrispondenza, si dovrà decidere se lasciare in piedi il vecchio collegamento preesistente, oppure se scollegare l'inserimento manuale per agganciare quello ufficiale comunicato dalla banca.
**Un'ulteriore criticità si manifesta quando viene comunicato dalla banca un dispositivo che il contribuente non possiede effettivamente,** a causa di errori o posizioni non corrette. In questo caso l'esercente dovrà segnalare la chiusura di quel collegamento per mancata corrispondenza. In fase di primo abbinamento sono emerse numerose situazioni di questo genere, e ora, a causa di questo nuovo flusso di comunicazioni di cui non è possibile conoscere a priori i contribuenti interessati, si renderà necessario rivedere tutte le posizioni. Pertanto, se non si vuole rischiare di subire contestazioni per mancato collegamento, dopo il 31.08.2026 risulterà indispensabile controllare quali nuovi dati siano stati inseriti dagli acquirer per verificarne la correttezza.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di MARIO TAURINO

# "PRISMA" anche per la gestione pubblica

*Con la circolare 5.06.2026 n. 63 l'Inps ha reso nota l'estensione del servizio "PRISMA" ai datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.*

L'art. 2, c. 18 L. 335/1995 ha introdotto, per i lavoratori privi di **anzianità contributiva** che si iscrivono, con decorrenza 1.01.1996, a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato), oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata al prelievo della contribuzione previdenziale. Da ciò deriva la necessità per il datore di lavoro di avere contezza dell'anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali e proprio per questo, già con la circolare n. 177/1996, l'Inps aveva previsto:
- l'obbligo, per i datori, di acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1.01.1996;
- nel caso di diversi rapporti di lavoro nel corso dell'anno, stante la cumulabilità delle retribuzioni percepite ai fini dell'applicazione del massimale stesso, l'obbligo, per il lavoratore, di esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti, nonché di fornire gli elementi necessari per effettuare le relative operazioni in caso di rapporti di lavoro simultanei.

**Con l'obiettivo di supportare datori e intermediari** rispetto a quanto sopra descritto, l'Inps, con la circolare n. 48/2024, aveva annunciato il rilascio di un'apposita piattaforma denominata *"PRISMA",* finalizzata a fornire un prospetto di sintesi delle informazioni, presenti negli archivi informatici dell'Istituto, utili ai fini del corretto adempimento dell'obbligo contributivo in relazione all'applicabilità o meno del massimale contributivo.

**La piattaforma PRISMA** fornisce dati riferiti all'anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Inps o rilevate nell'ambito del casellario dei lavoratori attivi, di cui alla L. 243/2004, istituito presso l'Inps (Casse professionali): al fine di garantire la privacy, il prospetto rilasciato fornisce le informazioni minime presenti sulla posizione assicurativa dell'assicurato ed è consultabile soltanto dal richiedente, ossia dal datore di lavoro o dall'intermediario tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per il lavoratore stesso. In fase di prima applicazione, decorrente dal 10.04.2024, il servizio era stato reso disponibile nei confronti dei soli datori di lavoro privati aventi alle proprie dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Inps - Gestione privata: a questo proposito, con la circolare 5.06.2026 n. 63, l'Inps ha annunciato l'estensione dell'utilizzo della piattaforma anche ai datori di lavoro che abbiano alle dipendenze lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Nel documento di prassi, si ricorda che il riconoscimento e la legittimazione all'accesso sul codice fiscale del lavoratore, da parte del datore di lavoro, sono subordinati alla verifica dell'effettiva effettuazione, da parte del medesimo, anche tramite un intermediario, della **comunicazione UNILAV** di assunzione, nonché della sussistenza del rapporto. Benché PRISMA rappresenti un importante strumento di supporto ai fini della corretta applicazione del massimale, restano comunque fermi, per i datori di lavoro, gli obblighi di acquisizione delle apposite dichiarazioni rese dai lavoratori, come descritto poc'anzi: la posizione assicurativa dell'assicurato, infatti, potrebbe essere modificata in relazione all'iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall'Inps (circostanza non evincibile dagli archivi a disposizione dell'Istituto) o a situazioni non rinvenibili negli archivi informatici.
Parimenti, permane l'obbligo per i lavoratori di esibire le eventuali **certificazioni delle retribuzioni** rilasciate dai precedenti datori di lavoro.

Per i dettagli del servizio, la circolare n. 63/2026 rinvia alla circolare n. 48/2024, nonché al manuale disponibile sul sito Inps.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di NOEMI SECCI

# Lavori gravosi: cambio del codice Istat senza perdita del beneficio

*Il messaggio Inps 29.05.2026, n. 1808 chiarisce come devono essere gestite le domande di Ape sociale, pensione anticipata precoci e disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita dopo l'adozione della nuova classificazione delle professioni Istat 2021.*

**Il cambio dei codici professionali non deve trasformarsi in un ostacolo all'accesso ai benefici previdenziali riconosciuti agli addetti ai lavori gravosi.** È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall'Inps con il messaggio 29.05.2026, n. 1808: l'Istituto, in particolare, interviene per coordinare la nuova classificazione delle professioni Istat 2021 con gli elenchi normativi ancora costruiti sulla precedente classificazione Istat 2011.
**Il tema è tutt'altro che formale.** Per il riconoscimento dello svolgimento di attività gravose, infatti, il codice professionale assume un ruolo decisivo, poiché viene utilizzato per verificare la corrispondenza tra la mansione dichiarata dal lavoratore e dal datore di lavoro e i dati risultanti dalle comunicazioni obbligatorie. Dal mese di aprile 2025 i nuovi codici Istat sono stati recepiti nelle comunicazioni Unilav: senza un raccordo espresso, il rischio sarebbe stato quello di vedere respinte o sospese domande di Ape sociale, pensione anticipata precoci o anticipo della pensione di vecchiaia relative a lavoratori che, nella sostanza, hanno continuato a svolgere la medesima attività gravosa, ma che risultano identificati con un codice diverso.

**Novità operative** - Nello specifico, per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci e alla pensione di vecchiaia con disapplicazione dell'adeguamento alla speranza di vita, la categoria degli addetti all'assistenza personale, prima identificata con il codice Istat 5.4.4.3 della classificazione 2011, viene ora ricondotta al codice Istat 5.5.2.3.0 della classificazione 2021.
Ai soli fini dell'Ape sociale, invece, la categoria delle professioni qualificate nei servizi personali e assimilati, già ricondotta al codice Istat 5.4.4 della classificazione 2011, corrisponde ora al codice 5.5.2 della classificazione 2021. Sempre ai fini dell'Ape sociale, gli operatori della cura estetica, già indicati con il codice 5.4.3 della classificazione 2011, sono ora identificati con il codice 5.5.1 della classificazione 2021.
La novità, dunque, non modifica l'elenco delle attività gravose, ma evita che l'aggiornamento tecnico dei codici Istat possa incidere negativamente sull'istruttoria delle domande. Si tratta di un intervento di raccordo necessario, perché gli allegati normativi che individuano le professioni gravose continuano a fare riferimento alla precedente classificazione Istat 2011, mentre le comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro utilizzano ormai la classificazione Istat 2021.

**Quadro dei benefici per gli addetti ai lavori gravosi** - La classificazione dei lavori gravosi si è formata per stratificazioni successive e non sempre sovrapponibili. Nel dettaglio, la L. 11.12.2016, n. 232 ha inizialmente previsto, per i lavoratori addetti ad attività particolarmente difficoltose e rischiose, l'accesso al prepensionamento con Ape sociale, ai sensi dell'art. 1, c. 179, e alla pensione anticipata per lavoratori precoci, ai sensi dell'art. 1, c. 199. Le attività interessate erano indicate negli allegati C ed E della medesima legge. Successivamente, la L. 27.12.2017, n. 205 è intervenuta ampliando il perimetro delle attività gravose e introducendo, per tali lavoratori, anche la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia senza applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. Le professioni sono state poi specificate dal D.M. Lavoro-Economia 5.02.2018, il cui allegato A continua a rappresentare il riferimento per la pensione anticipata precoci e per la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. Dal 2022, con l'art. 1, c. 92 L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), il legislatore ha ampliato in modo significativo la platea delle attività gravose, ma soltanto ai fini dell'Ape sociale. L'Allegato 3 alla L. 234/2021 ha infatti sostituito, per questa specifica misura, l'Allegato A al D.M. Lavoro-Economia 5.02.2018. Ne deriva una distinzione importante: le nuove categorie introdotte dal 2022 rilevano per l'Ape sociale, ma non estendono automaticamente il diritto alla pensione anticipata per lavoratori precoci né agli altri benefici legati alla disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita.
Questa distinzione è essenziale nella consulenza previdenziale, perché il termine *"gravoso"* non individua sempre la stessa platea. Ai fini dell'Ape sociale, l'elenco è oggi più ampio e comprende anche le categorie aggiunte dalla L. 234/2021. Ai fini della pensione anticipata precoci e della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita, invece, il riferimento resta alle attività gravose individuate dalla L. 205/2017 e dal D.M. Lavoro-Economia 5.02.2018.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ESTERO

di CLARA POLLET,SIMONE DIMITRI

# Nuove Faq della Commissione UE sul CBAM

*Linee guida per gli operatori UE che rientrano nella normativa CBAM, entrata da quest'anno nella sua fase definitiva.*

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) è lo **strumento dell'UE per attribuire un prezzo equo al carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che entrano nell'UE,** volto a incentivare una produzione industriale più pulita nei Paesi extra-UE.
Il CBAM è entrato in vigore nella sua forma definitiva a partire dal 2026, con una fase transitoria dal 2023 al 2025. Gli importatori UE o i loro rappresentanti doganali indiretti che importano nell'UE una quantità di merci rientranti nel CBAM superiore alla soglia unica di 50 tonnellate, devono richiedere lo status di dichiaranti CBAM autorizzati. Da febbraio 2027 gli stessi saranno tenuti ad acquistare i certificati CBAM dalle autorità nazionali del loro Paese di stabilimento; il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo d'asta delle quote ETS dell'UE, espresso in euro/tonnellata di $CO_2$ emessa, come media trimestrale nel 2026.
Il CBAM si applica alle importazioni di merci nei seguenti **settori** (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno, energia elettrica). Tali settori sono stati selezionati in base a criteri specifici, in particolare l'elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e l'elevata intensità di emissioni che, a regime, rappresenteranno oltre il 50% delle emissioni dei settori inclusi nell'ETS. In futuro, il CBAM potrebbe essere esteso ad altri settori ETS.

Recentemente la Commissione Europea ha pubblicato alcuni chiarimenti in materia, sotto forma di **FAQ.** Tra queste, con riferimento all'ambito oggettivo, viene richiesto **se le merci prodotte nel 2025, ma importate nel 2026 rientrino o meno nell'adempimento.** La Commissione conferma che, poiché il CBAM si applica a tutte le importazioni di merci effettuate a partire dal 2026, ciò che conta è il momento in cui la dichiarazione doganale che svincola le merci CBAM per l'immissione in libera pratica viene accettata dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'UE. Pertanto, le merci prodotte nel 2025 ma importate nel 2026 sono soggette al CBAM, indipendentemente dal momento di produzione o dal momento in cui si è concluso il contratto di vendita.

Con riferimento, invece, all'ambito soggettivo, viene posto il seguente quesito: **quale codice documento deve essere utilizzato quando un importatore possiede già lo status di dichiarante CBAM autorizzato ma non ha ancora superato la soglia delle 50 tonnellate?** Qualora un importatore sia già in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato e preveda di superare, nel corso dell'anno, la soglia di 50 tonnellate, nella dichiarazione doganale dovrà essere indicato il codice Y128 a partire dal momento in cui acquisisce consapevolezza del superamento di tale soglia, unitamente al numero di conto CBAM. Per contro, il codice Y137 può essere utilizzato esclusivamente dagli importatori che dichiarano di non prevedere il superamento della soglia delle 50 tonnellate nel corso dell'anno. Una volta che il superamento della soglia diventa prevedibile, si utilizza il codice Y128.

Le FAQ ricordano, infine, che **la base giuridica per la determinazione del Paese di origine delle merci CBAM è costituita dalle norme UE sull'origine non preferenziale, come previsto dalla normativa del CDU.** Per quanto riguarda la documentazione dell'origine UE ai fini del CBAM, per le merci di origine UE deve essere utilizzato il codice Y237.

PRODOTTO EDITORIALE
Ratio Azienda
Mensile online dedicato alla guida dell'impresa.
SCOPRI L'ABBONAMENTO


Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

COOP

di MAURIZIO MAGNAVINI

# Occhi del Ministero sull'attività delle cooperative sociali

*Con il D.D. 4.06.2026, il Mimit ha comunicato l'avvio di una campagna di vigilanza straordinaria nei confronti del settore della cooperazione sociale, identificando i criteri per la selezione degli enti da sottoporre a verifica.*

Nell'ambito della propria funzione di controllo dell'attività delle società cooperative, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha individuato 80 cooperative sociali, distribuite sull'intero territorio nazionale, da sottoporre a una specifica campagna di vigilanza straordinaria, finalizzata ad accertare, in termini generali, il rispetto della normativa di settore, la corretta attuazione dello scopo mutualistico e la genuinità dell'attività svolta. Tale attività si è resa necessaria essendo emerse, in sede di vigilanza ordinaria, alcune criticità in seno alle cooperative di cui all'art. 1, c. 1, lett. b) L. 381/1991, relative al rispetto della percentuale minima di lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro e alla documentazione della relativa condizione e all'effettività dell'inserimento lavorativo, nonché, in riferimento alle cooperative di cui alla precedente lett. a), anomalie sulla coerenza tra oggetto sociale e attività concretamente svolta e sulla regolarità della gestione amministrativa, in relazione ai rapporti con soci, lavoratori e utenti.

**I criteri adottati per l'individuazione del campione** da sottoporre a controllo, contenuti nel D.D. 4.06.2026, tendono a rendere assoggettabili a verifica le cooperative i cui codici Ateco non sono riconducibili all'assistenza sociale non residenziale, che abbiano realizzato un valore della produzione, come risultante dal bilancio 2024, superiore a 2 milioni di euro e che non abbiano subito ispezioni straordinarie negli ultimi 3 anni, assicurando un'adeguata distribuzione regionale del campione.

Le operazioni di verifica si inseriscono nel quadro più ampio delle disposizioni di cui al **D.Lgs. 2.08.2002, n. 220,** il cui titolo III (artt. da 8 a 10) dispone, per l'appunto, in ordine all'attività di ispezione straordinaria, che deve essere disposta dal Ministero competente sulla base di programmati accertamenti a campione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

**Le ispezioni straordinarie,** eseguite da dipendenti del Ministero oppure, sulla base di apposita convenzione, da dipendenti di altre Amministrazioni, iscritti nell'elenco dei revisori abilitati e che abbiano maturato adeguata esperienza, **sono mirate ad accertare** innanzitutto l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, oltre che la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura.
Gli ispettori incaricati sono inoltre chiamati a verificare il regolare funzionamento dell'ente, in riferimento alla relativa impostazione tecnica, ai criteri di svolgimento delle attività intraprese, agli assetti amministrativo e contabile. Formeranno oggetto di verifica, infine, la consistenza patrimoniale della cooperativa e lo stato delle attività e delle passività.
Sotto il profilo dei rapporti di lavoro instaurati con i soci lavoratori, sarà verificata l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento adottato dalla cooperativa ed alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.

A conclusione delle attività ispettive, che devono chiudersi entro 90 giorni dall'inizio del procedimento, gli ispettori incaricati procedono alla redazione di un apposito **verbale,** i cui contenuti sono stati rivisti, da ultimo, con decreto adottato dal Mimit in data 5.03.2025.
**Qualora, nel corso dell'ispezione, vengano riscontrate circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni,** gli ispettori sono chiamati a darne evidenza nel proprio verbale e l'autorità di vigilanza trasmette senza indugio alle suddette Amministrazioni la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMMOBILIARE

di LUIGI ALOISIO

# Il venditore è responsabile dell'inesattezza dei dati catastali

*Il venditore ha l'obbligo di rendere effettivo il trasferimento del bene venduto, non solo non alienando anche ad altri il medesimo bene, ma pure non ponendo in essere condotte che pregiudichino l'effettività della cessione.*

La Cassazione civile, sez. II, con la sentenza 25.05.2026, n. 16258, ha affrontato il caso del venditore che aveva venduto 2 immobili diversi a soggetti diversi, ma erroneamente identificandoli con i medesimi dati catastali. In effetti, il venditore non aveva materialmente venduto gli stessi beni, ma aveva commesso l'errore di identificarli catastalmente in modo eguale. Per la Suprema Corte la circostanza che l'utilizzo nella scrittura privata di acquisto a favore dei De.Sa. dei dati identificativi del posto auto di pertinenza dell'alloggio di proprietà di Co.Va. sia stato **frutto di errore materiale,** successivamente rettificato, non è un elemento rilevante sotto il profilo della responsabilità della parte venditrice. Trattandosi di beni immobili soggetti al regime della trascrizione, **l'errore di identificazione,** che può non avere rilevato, di fatto, sotto il profilo del godimento del bene, ha avuto senz'altro importanza al fine della corretta identificazione della titolarità della proprietà sul bene stesso nei rapporti con i terzi e, quindi, al fine di poterne legittimamente disporre.

Nel caso di specie, non si è posto un problema di risoluzione del conflitto tra più acquirenti dello stesso immobile dallo stesso proprietario, perché l'intestazione del posto auto di cui al mappale 2369 ai De.Sa. era stata frutto di un errore materiale e non rilevano quindi le disposizioni in materia di trascrizione per risolvere la controversia, ma il particolare regime di circolazione dei beni immobili va sottolineato per ritenere rilevante la mera materialità dell'errore, correggibile del resto (e corretto) solo con la formazione di un atto di rettifica stipulato con la partecipazione e l'incontro delle volontà di tutti i soggetti coinvolti.
Ora, seppure la materialità dell'errore di identificazione e non la reale altruità del bene venduto non permette di ritenere appropriato il riferimento alle norme dettate dagli artt. 1478, 1479 e 1480 c.c. (sia la ricorrente, sia i De.Sa. avevano fisicamente ricevuto il posto auto effettivamente pertinente all'alloggio rispettivamente acquistato), sussiste rispetto al contratto di cessione intervenuto una **responsabilità negoziale della venditrice** per aver formalmente ceduto anche ad altri, lo stesso giorno, lo stesso posto auto, a prescindere che ciò sia derivato da un errore materiale nell'individuazione del mappale e a prescindere dal fatto che detto errore sia stato commesso da chi materialmente predispose la redazione dell'atto di compravendita a favore di Em. e De.Sa. Si riscontra, infatti, una responsabilità dell'Ente venditore per **inadempimento contrattuale all'obbligo,** assunto con la stipula nei confronti del compratore ex art. 1476, c. 2 c.c., di trasferirgli la piena ed esclusiva disponibilità della cosa, nel quale è implicito l'obbligo di impegnarsi a rendere effettivo il trasferimento alle condizioni previste, obbligo che comprende non solo la non alienabilità anche ad altri del medesimo bene, ma anche il divieto di porre in essere condotte che pregiudichino l'effettività della cessione, sia per la possibilità di pieno godimento del bene che per la possibilità di liberamente disporne.

Per concludere, **se si vendono 2 beni diversi, con il solo errore ravvisabile nella loro identica individuazione catastale, è vero che non si tratta di vendita di cosa altrui, ma è anche vero che vi è stato un inadempimento del contratto con relativa responsabilità del venditore.**

PRODOTTO EDITORIALE
Ratio Immobili e Fisco
Trimestrale per la gestione degli immobili e del settore edile.
**In omaggio il nuovo manuale digitale "Guida al Superbonus".**
SCOPRI L'ABBONAMENTO


Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ECONOMIA E FINANZA

## Più inflazione secondo Confcommercio

L'inflazione misurata dall'indice Nic è stimata in accelerazione al 2,7% nella media 2026, dopo l'1,5% registrato lo scorso anno e a fronte di un dato acquisito a maggio del 2,6%. L'indice Ipca per l'Italia segna invece un aumento del 2,8% in media d'anno. Emerge dalle previsioni dell'Ufficio studi di Confcommercio, diffuse in vista dell'Assemblea generale di mercoledì. Per entrambi gli indici, le stime indicano un dato di fondo con variazioni che restano al di sotto del 2%.

## In G.U. la rideterminazione accise

Il D.M. Economia 5.06.2026, in Gazzetta Ufficiale 6.06.2026, n. 129, ha stabilito la riduzione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti per il periodo dal 7.06 al 3.07.2026. Le nuove aliquote sono 622,90 euro per 1.000 litri di benzina e gasolio e 242,77 euro per 1.000 kg di GPL. Mantenuto l'azzeramento per le aliquote sul gas naturale. La riduzione si traduce concretamente in uno sconto di 6,1 centesimi al litro per benzina e gasolio, con diminuzioni identiche di 5 centesimi sulle accise della benzina e del gasolio.

## Soci cinesi al Tar contro il golden power Pirelli

I soci cinesi China National Tire & Rubber Corporation e Marco Polo International Italy hanno notificato 2 distinti ricorsi di contenuto identico al Tar del Lazio, per chiedere l'annullamento del D.p.c.m. 10.04.2026 con il quale il Governo aveva sollevato l'eccezione golden power e imposto prescrizioni sulla quota detenuta in Pirelli dalle 2 entità. Una nota afferma che i ricorsi non incidono sul regolare svolgimento dell'assemblea degli azionisti in programma il prossimo 25.06.2026 per il rinnovo del Cda.

## Gasolio sopra 2 euro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui carburanti del Mimit, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,917 euro/l per la benzina e 2,004 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, il prezzo medio self è di 2,014 euro/l per la benzina e 2,090 euro/l per il gasolio.

## Torna il risiko bancario sulla piazza di Milano

Torna il risiko bancario a infiammare i listini milanesi. Dopo la proposta di aggregazione tra pari avanzata da Banco BPM a Monte Paschi di Siena-Mediobanca, la risposta è stata l'Opas a premio (valore 30 miliardi) lanciata da Intesa Sanpaolo con Unipol, all'interno di uno scorporo di 635 filiali MPS che dovrebbero creare una nuova banca con l'aggregato Unipol-Bper. Il titolo di Siena ha aperto in rialzo del 10% e Mediobanca dell'8%; avanzano anche Generali (+2,5%) e Bper (+2,5%) che si candida a 2° polo con gli sportelli del Monte. Scivola invece Intesa (-3%), assieme a Unipol (-1,6% a 20,53 euro), che dovrebbe sostenere un aumento da 2,5 miliardi per l'acquisto degli sportelli Mps. Debole anche Banco Bpm (-1,1%).

## Patrimonio forestale italiano al top, supera la superficie coltivata

Le foreste italiane hanno superato i 100.000 chilometri quadrati di estensione, occupando oltre 1/3 del territorio nazionale e superando dal 2020 la superficie agricola utilizzata, fatto che non accadeva dal Medioevo. Emerge dal rapporto "Foreste in Comune" promosso da PEFC con Uncem, Legambiente e Consorzio Caire, secondo cui il cambiamento più profondo è avvenuto nell'arco degli ultimi decenni soprattutto a seguito dell'abbandono di terreni agricoli e pascoli marginali e di colture tradizionali non più redditizie, che ha trasformato il paesaggio italiano e il ruolo che il bosco svolge nei territori. Il 75,7% dell'intera superficie forestale si concentra nei 3.596 Comuni montani, che rappresentano il 47,8% della superficie territoriale nazionale e ospitano il 13,5% della popolazione.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

## Graduatoria Staff house Titolo III

Il Ministero del Turismo, con il comunicato 5.06.2026, ha reso nota la pubblicazione del D.D. 29.05.2026, n. 83941 recante gli esiti dell'istruttoria delle domande presentate nell'ambito del programma Staff house - Titolo III, con la relativa assegnazione provvisoria delle agevolazioni. Le 212 imprese risultate assegnatarie in via provvisoria dell'incentivo accedono ora alla fase 2, propedeutica alla concessione definitiva delle agevolazioni. Il piano Staff House prevede uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro in 3 anni: 44 milioni nel 2025, 38 milioni nel 2026 e altri 38 milioni nel 2027.

## Valore record 1.400 miliardi di dollari dell'ecosistema App Store

L'ecosistema globale dell'App Store di Apple ha generato un giro d'affari per sviluppatori e sviluppatrici di oltre 1.400 miliardi di dollari nel 2025. Lo rende noto la società di Cupertino sulla base di uno studio condotto da Analysis Group. Secondo la ricerca, nel 2025 sono cresciute anche le app che usano l'intelligenza artificiale: più di 40 app consumer tra le top 100 offrivano funzioni basate sull'IA e quelle stesse app hanno registrato una crescita più significativa rispetto alle altre top 100. Dal 2019 l'ecosistema dell'App Store è quasi triplicato e per oltre il 90% del giro d'affari generato gli sviluppatori non hanno corrisposto alcuna commissione alla società. Inoltre, il negozio digitale ha attirato oltre 850 milioni di utenti medi settimanali in 175 Paesi.

## UE chiama Africa per il gas dalla Nigeria

In Africa è iniziata la costruzione di un gasdotto per ridurre la dipendenza dell'UE dalla Russia. L'opera partirà dalla città di Warri nel sud della Nigeria, attraverserà il Niger fino all'hub del gas di Hassi Messaoud in Algeria, da dove il gas raggiungerà i terminali di esportazione mediterranei e i gasdotti che servono i mercati europei.

## Affitti cresciuti fino a 5 volte più dei salari (Cna)

Dal 2019 al 2025 gli affitti nei principali capoluoghi italiani sono cresciuti molto più rapidamente delle retribuzioni, aggravando il problema dell'accesso alla casa per giovani, famiglie e lavoratori. Emerge da un'elaborazione Cna sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e sull'andamento delle retribuzioni nette nello stesso periodo. In media, in tutti i capoluoghi di Provincia analizzati i canoni di locazione per un appartamento standard da 70 metri quadrati sono aumentati tra il 19% (Potenza) e quasi il 50%, mentre le retribuzioni hanno registrato incrementi molto più contenuti, generalmente compresi tra il 7% e il 15%. Milano e Firenze guidano la classifica dei rincari con un aumento del 49% rispetto al 2019.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

NOTIZIE IN BREVE

## Novità nel quadro CP modello Redditi 2026 (CPB)

Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il periodo d'imposta 2025, la compilazione del modello Redditi 2026 riflette 3 novità derivanti dalle modifiche normative intervenute. La prima riguarda il tetto all'imposta sostitutiva, da gestire nella nuova casella "comma 1-bis" del rigo CP1. La seconda consente, ricorrendone i presupposti, di applicare la cosiddetta "Ires premiale", compatibile con il CPB. La terza attiene alla maxi-deduzione per i neoassunti (art. 4 D.Lgs. 216/2023), da inserire al rigo CP6, colonna 9, tra le rettifiche in diminuzione apportabili al reddito concordato.

## Conferimenti in realizzo controllato senza aumenti di capitale

Con la risposta all'interpello n. 9/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conferimento in regime di realizzo controllato con imputazione dell'apporto interamente a patrimonio netto, in una riserva e senza incremento del capitale sociale, è ammissibile. L'Agenzia ha precisato che tale percorso è praticabile quando il conferente detiene integralmente la società conferitaria. Non è allo stato confermato che la medesima regola si applichi automaticamente in caso di controllo non totalitario o di compagini sociali plurime; un chiarimento in senso estensivo sarebbe tuttavia auspicabile nell'ottica della semplificazione.

## Definitività dell'atto tributario nullo se non impugnato

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, nella sentenza n. 3759/2026, ha ribadito che l'atto nullo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, oppure la nullità deve essere eccepita impugnando l'atto successivo. Qualunque vizio, a prescindere dalla sua gravità, va fatto valere nei termini: un atto non contestato, ancorché nullo, diventa inoppugnabile e costituisce titolo per la riscossione, come già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 32201/2025.

## Rimborsi spese analiticamente riaddebitati in Redditi PF 2026

Il modello Redditi PF 2026 è il primo a recepire la novità introdotta dal D.Lgs. 192/2024, attuativo della delega fiscale, che ha inserito l'art. 54, c. 2 lett. b) del Tuir: i rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente non concorrono al reddito imponibile e non devono essere indicati nel rigo RE2, colonna 2, mentre in precedenza erano trattati come compensi. La norma prevede una disciplina transitoria per le spese sostenute entro il 31.12.2024 e successivamente riaddebitate ai clienti. L'irrilevanza reddituale presuppone che il rimborso riguardi spese documentate e addebitate in modo analitico: con la risposta n. 270/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi chilometrici calcolati su tariffe standard non soddisfano tale requisito e costituiscono compensi soggetti a Iva, ritenuta d'acconto e tassazione. Per le spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi e Ncc), l'esclusione è subordinata anche all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciati.

## Incertezze sul calcolo dell'acconto storico CPB 2024-2025

Nonostante i chiarimenti contenuti nelle Faq del 5.06.2026, permangono incertezze sul calcolo dell'acconto per chi ha aderito al CPB 2024-2025 e valuta se accettare la proposta per un nuovo biennio entro il 2.11.2026. In questi casi resta aperta la questione se la base di calcolo sia quella concordata o quella effettiva, con possibili riflessi sui versamenti di giugno e novembre. La situazione è più definita per chi non ha mai aderito al CPB o vi ha aderito per il biennio 2025-2026: in tali casi valgono regole già consolidate dalla normativa e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. In caso di nuova adesione possono essere dovute maggiorazioni sugli acconti calcolati con il metodo storico. Il metodo previsionale presenta criticità applicative ed è generalmente ritenuto meno indicato, in quanto esposto al rischio di versamenti superiori.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026

RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

## Riduzione Ires del 50% sui redditi da locazione a parrocchia

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, nella sentenza n. 438/2026, ha riconosciuto l'applicabilità della riduzione del 50% dell'aliquota Ires prevista dall'art. 6, c. 1, lett. c) D.P.R. 601/1973 ai redditi che una parrocchia, quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ricava dalla locazione di propri immobili.

## Orientamenti giurisprudenziali e parere ministeriale sul credito R&S

Sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo (R&S), nonostante i rilevanti chiarimenti interpretativi del Mef, l'attività di recupero degli uffici non risulta ridimensionata, né appare ridotto il contenzioso pendente. Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione, con l'ordinanza n. 13508/2026, ha affermato che il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto una definizione legislativa delle categorie di credito inesistente e credito non spettante; non potendosi attribuire alla novella efficacia retroattiva, i fatti anteriori al 1.09.2024 e i giudizi pendenti a tale data restano disciplinati dal quadro normativo e giurisprudenziale previgente. In sede operativa, gli uffici sembrano progressivamente abbandonare i riferimenti al Manuale di Frascati negli atti di recupero, adottando formulazioni più generiche sull'asserita assenza di innovatività o avanzamento tecnologico. La Cassazione, sez. tributaria, con l'ordinanza interlocutoria 8.04.2026, n. 8746, ha nel frattempo rimesso la questione a pubblica udienza per approfondire la possibile invalidità dell'atto di recupero emesso in assenza del preventivo parere tecnico ministeriale.

## Holding familiare in realizzo controllato dopo il D.Lgs. 192/2024

Il regime del realizzo controllato garantisce la neutralità fiscale del conferimento quando conferente e conferitaria iscrivono le partecipazioni agli stessi valori fiscali preesistenti, senza generare plusvalenza tassabile. L'art. 177, c. 2-bis del Tuir ha esteso questo schema ai conferimenti qualificati in holding personali o familiari. Il D.Lgs. 192/2024 ha rimosso il vincolo dell'unipersonalità della società conferitaria: la holding destinataria può ora essere intestata non solo al singolo imprenditore, ma anche ai suoi familiari, purché ognuno detenga una partecipazione superiore alla soglia richiesta.

## Sconto in fattura per barriere architettoniche

Nella sentenza n. 479/2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha chiarito che, per accedere allo sconto in fattura relativo agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, il contribuente deve dimostrare di aver richiesto il titolo abilitativo entro i termini fissati dalla normativa, oppure, per le attività in edilizia libera, che i lavori sono stati avviati o che è stato sottoscritto un contratto per la fornitura di beni e servizi.

Riproduzione vietata - martedì 09 giugno 2026